



## COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N° 4 del 24/02/2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE - APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addi **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 21:00, previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, con le modalità straordinarie consentite dall'art. n. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

#### Risultano

N°	Nome	Presente presso la Sala Palace	Collegato da remoto attraverso piattaforma ZOOM	Assente
1	FIORINI MATTIA	X		
2	CAMIA MATTEO		X	
3	CANEPA MONICA		X	
4	GIUDICE GIAN LUCA	X		
5	IOZZO ISABELLA	X		
6	MAGNONE MAXIMILIANO	X		
7	PELUFFO MARINA	X		
8	BONASERA FRANCESCO		X	
9	SPIGA SALVATORE		X	
10	MARCENARO MATTEO		X	
11	RICCOBENE FRANCESCO			X
<b>Totale</b>			<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa con diritto di parola l'**Assessore Esterno Signora Cristiana SECHI**, presente presso la Sala Palace.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO**, presente presso la Sala Palace.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza - accertato con l'ausilio del Segretario Comunale che:

- vi è il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale di cui n. 5 presenti presso la Sala Palace di Via Aurelia n. 121 e n. 5 presenti in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom;

- il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE - APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITI** gli interventi, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**RICHIAMATO** l'art. 106, comma 3-bis, del D.L 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17/07/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31/12/2020 è stato differito al 31/01/2021;

**PRESO ATTO** che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte dei Comuni al 31 marzo 2021;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante il *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e leggi di coordinamento della finanza pubblica;

**PREMESSO CHE** l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i. *«Disposizioni in materia di federalismo municipale»*, ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05/12/2017 il Comune di Spotorno ha istituito, dal 01/01/2018, l'Imposta di Soggiorno ed approvato il relativo Regolamento di applicazione;

**VISTI** i commi 3 e 4, dell'art. 180, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 13/10/2020 n. 126, i quali hanno apportato modifiche alla disciplina dell'Imposta di soggiorno, che recitano testualmente:

*.....”3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".....;

**VISTE**, altresì, le proposte di modifica al Regolamento discusse nella riunione del 01/12/2020 tra le Associazioni di Categoria Provinciali più rappresentative delle strutture ricettive e i Comuni aderenti all'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, tra i quali questo Ente, ed in particolare:

- la necessità di istituire una ulteriore rata di versamento dell'imposta al 16 settembre oltre a quelle già stabilite del 16 luglio e 16 novembre, al fine di migliorare, già nell'anno di competenza, l'utilizzo dei fondi derivanti dal pagamento dell'imposta di cui trattasi;
- la necessità di introdurre una nuova riduzione pari al 50% dell'imposta, per coloro che soggiornano in strutture ricettive per esigenze lavorative nel Comune e a condizione che siano documentate dal datore di lavoro;
- la necessità di elevare a €. 30,00 l'importo minimo al di sotto del quale non è possibile procedere al rimborso di somme versate in eccesso;
- la conferma della presentazione al 30 gennaio di ciascun anno del conto della gestione relativa all'anno di imposta precedente, sulla scorta del parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Liguria;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno, per quanto sopra esposto, alla luce delle nuove norme recate dai commi 3 e 4 dell'art. 180 D.L. n. 34/2020 nonché sulla scorta delle proposte discusse e condivise in sede della sopra citata riunione del 01/12/2020, procedere ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, così come specificatamente riportate dell'allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**VISTI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del fede-

ralismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  
- l'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo D.L.;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti l'imposta di soggiorno ed alle successive disposizioni normative;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1<sup>a</sup> Commissione Consigliare nella seduta del 23/02/2021;

**VISTO** il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.,

**VISTO** il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON VOTI favorevoli 7, contrari 3 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA, Matteo MARCENARO), astenuti nessuno, essendo 10 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge:**

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:**

1. di apportare le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno" nella versione di cui all'allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, nel testo coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1), allegato sub B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, commi 15 e 15 quater, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

5. di pubblicare il Regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

### **SUCCESSIVAMENTE**

**Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 1 (Matteo MARCENARO), su 10 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco Presidente  
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michela Gaggero**



Modificare l'articolo 4 “**Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari**” aggiungendo dopo il comma 1, il comma 1 bis come segue:

Versione precedente	Versione modificata
1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.	1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3. <b>1. bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile:</b> a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; b) della presentazione della dichiarazione; c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Integrare l'articolo 6 “**Agevolazioni ed esenzioni**” aggiungendo dopo il comma 6 il comma 7 come segue:

Versione precedente	Versione modificata
(...)	(...) <b>7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Spotorno, documentate dall'azienda datore di lavoro.</b>

Modificare l'articolo 7 “**Obblighi tributari e gestionali**” comma 2 e comma 4 come segue:

Versione precedente	Versione modificata
(...) 2. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune: a) il conto della gestione relativa all'anno	(...) <b>2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono presentare al Comune:</b> a) Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione relativa all'anno precedente, sul modello conforme alle

precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale degli agenti contabili, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.

- b) Una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
- c) Le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati).

4. Il conto della gestione e la dichiarazione annuale di cui al precedente comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Spotorno;
- b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;
- c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
- d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

**disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale degli agenti contabili, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.**

**b) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente per via telematica:**

- **dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente, secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;**
- **le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati).**

**4. Il conto della gestione di cui al precedente comma 2, debitamente compilato e sottoscritto, nonché corredato da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentato utilizzando una delle seguenti modalità:**

- a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Spotorno;**
- b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentato nella data di spedizione;**
- c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;**
- d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).**

Modificare l'articolo 8 “**Versamenti**” commi 3, 4, 5 e 6 come segue:

Versione precedente	Versione modificata
<p>(...)</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.</p> <p>4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre/quadrimestre di riferimento, è effettuato entro il 16 del mese solare successivo, ovvero entro il 16 luglio per il trimestre aprile - giugno ed entro il 16 novembre per il quadrimestre luglio – ottobre in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Spotorno;</li> <li>b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;</li> <li>c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;</li> <li>d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.</li> </ul> <p>5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: “Imposta di soggiorno – trimestre / quadrimestre..... dell'anno.....”.</p> <p>6. Al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestrale da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre o quadrimestre successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto: - per importi anche cumulativi superiori a 100 euro; - almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo quadrimestre dell'anno.</p>	<p>(...)</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. <b>Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.</b></p> <p><b>4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto dovuto a titolo di imposta nel periodo di riferimento, è effettuato entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno, entro il 16 settembre per il bimestre luglio – agosto ed entro il 16 novembre per il bimestre settembre – ottobre. Tali versamenti potranno essere effettuati in uno dei seguenti modi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Spotorno;</b></li> <li><b>b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;</b></li> <li><b>c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;</b></li> <li><b>d) tramite PagoPa;</b></li> <li><b>e) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.</b></li> </ul> <p>5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: “Imposta di soggiorno – <b>bimestre / trimestre</b> ....dell'anno ....”.</p> <p>6. Al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta <b>trimestrale/bimestrale</b> da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il <b>bimestre</b> successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto: - per importi anche cumulativi superiori a 100 euro; - almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo <b>bimestre</b> dell'anno.</p>

Modificare l'articolo 11“**Sanzioni**” comma 2 come segue:

Versione precedente	Versione modificata
(...) 2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. (...)	(...) <b>2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</b> (...)

Modificare l'articolo 13 “**Rimborsi**” comma 3 come segue:

Versione precedente	Versione modificata
(...) 3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiori a euro 0,50. (...)	(...) 3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiori a euro <b>30,00</b> . (...)

Modificare l'articolo 15 “**Autotutela e diritto di interpello**” comma 2 come segue:

Versione precedente	Versione modificata
(...) 2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'interpello, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.	(...) 2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal <b>regolamento generale delle entrate comunali</b> , il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 08/02/2021**

—  
**OGGETTO:       REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE -  
APPROVAZIONE.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/02/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -  
ECONOMICO FINANZIARIA

—



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 08/02/2021**

—  
**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE -  
APPROVAZIONE.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/02/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA  
2 - ECONOMICO FINANZIARIA del  
Servizio Finanziario

—

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 24/02/2021***

**Oggetto: *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
DI SOGGIORNO - MODIFICHE - APPROVAZIONE.***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 01/04/2021.

Data, 17/03/2021

L'INCARICATO  
SCIANDRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI SPOTORNO**

**PROVINCIA DI SAVONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Allegato A) alla Deliberazione n.61 del 05/12/2017**

***Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 61 del 05/12/2017***

## INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'Imposta ed oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Finalità dell'Imposta.....	3
Art. 3 - Presupposto dell'Imposta.....	4
Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari.....	4
Art. 5 - Misura dell'Imposta.....	5
Art. 6 - Agevolazioni ed esenzioni.....	5
Art. 7 - Obblighi tributari e gestionali.....	6
Art. 8 - Versamenti.....	7
Art. 9 - Differimento di termini.....	7
Art. 10 - Accertamento.....	8
Art. 11 - Sanzioni.....	8
Art. 12 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 13 - Rimborsi.....	9
Art. 14 - Contenzioso.....	9
Art. 15 - Autotutela e diritto di interpello.....	9
Art. 16 - Modalità di gestione dell'Imposta.....	10
Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali.....	10

**Articolo 1**  
**Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Spotorno, l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

**Articolo 2**  
**Finalità e destinazione dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Spotorno ha aderito in data 30/08/2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017,
2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel rispetto delle seguenti norme generali:
  - a. Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale vigente.  
Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.
  - b. Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibile all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentante

del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri).

### **Articolo 3** **Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situate sul territorio del Comune di Spotorno.

### **Articolo 4** **Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
- 1bis.** Il gestore della struttura ricettiva è responsabile :
  - a) del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  - b) della preparazione della dichiarazione;
  - c) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo -commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.

## **Articolo 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
3. L'imposta è applicata, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

## **Articolo 6**

### **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Spotorno;
  - b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
  - c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
  - d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
  - e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
  - f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
  - g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
  - i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
  - j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
  - k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e sm.i..
3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.

4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.
6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
7. L'imposta è ridotta del 50% per coloro che soggiornano nelle strutture ricettive a causa di esigenze lavorative nel Comune di Spotorno, documentate dall'azienda datore di lavoro.

## **Articolo 7**

### **Obblighi tributari e gestionali**

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.
2. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono presentare al Comune:
  - a) Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione relativa all'anno precedente, sul modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale degli agenti contabili, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
  - b) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente per via telematica:
    - dichiarazione annuale cumulativa riferita all'anno precedente, secondo le modalità indicate con decreto Ministero economia e finanze;
    - le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Il conto della gestione di cui al precedente comma 2, debitamente compilato e sottoscritto, nonché corredato da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentato utilizzando una delle seguenti modalità:
  - a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Spotorno;
  - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considera presentato nella data di spedizione;
  - c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considera presentato nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
  - d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

## **Articolo 8 Versamenti**

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza. Entro le scadenze prefissate dovranno versare al Comune quanto interamente dovuto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi che abbiano rifiutato il pagamento, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel periodo di riferimento, è effettuato entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno, entro il 16 settembre per il bimestre luglio – agosto ed entro il 16 novembre per il bimestre settembre – ottobre. Tali versamenti potranno essere effettuati in uno dei seguenti modi:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Spotorno;
  - b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;
  - c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;
  - d) tramite PagoPa;
  - e) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – bimestre / trimestre.... dell'anno ....".
5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – bimestre / trimestre.... dell'anno ....".
6. Al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestrale/bimestrale da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il bimestre successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto: - per importi anche cumulativi superiori a 100 euro; - almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo bimestre dell'anno.

## **Articolo 9 Differimento di termini**

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui al precedente articolo 7 e articolo 8.

## **Articolo 10 Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 11 Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 12 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 13**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 30,00.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

### **Articolo 14**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992.
2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad €. 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

### **Articolo 15**

#### **Autotutela e diritto di interpello**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento generale delle entrate comunali, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di

interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

### **Articolo 16**

#### **Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..

### **Articolo 17**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Con riferimento al primo anno di applicazione (2018), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), l'imposta si applicherà per le sole mensilità di Luglio ed Agosto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.